



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg. Anno 2026 Data 04/06/2026	OGGETTO: APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.
---	--

L'anno **duemilaventisei** il giorno **quattro** del mese di **Giugno** con inizio alle ore **18:51** si è riunito il Consiglio comunale in modalità “*mista*”, in presenza, nella sala delle adunanze del Comune, e in videoconferenza.

Alla convocazione **in seduta ordinaria di prima convocazione** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
SPINELLA FEDERICA	X	
PALAZZOLO LAURA	X	
SIRAGUSANO DAVIDE	X	
MARTELLA MICHELE	X	
DI NUNZIO MICHELANGELO		X
SAPORITO ANGELICA		X
IOPPOLO SALVATORE	X	
PRESTIPINO EMANUELE	X	
GERMANELLI TINDARO	X	
CICIRELLA SILVIA	X Collegato da remoto	
PINTAUDI CARLO		X
FERRARO DIEGO	X	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti n. 9

Assenti n. 3

Presiede la seduta il Dr. Michele MARTELLA.

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Giuseppina Maria Cammareri.

La seduta è pubblica.

Interviene il Sindaco Dott. Francesco Paolo Cortolillo

Partecipano all'adunanza del Consiglio comunale: Vice Sindaco Palmeri Salvatore – Ass.ri Menza Mariajosè, Grace Palmeri e Francesco Fiorentino.

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, prosegue la seduta in modalità mista. Quindi, procede alla trattazione della proposta in esame, iscritta **al punto 2)** dell'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: **“APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88”**.

Sono presenti in aula la dott.ssa Amalia Amaina, Responsabile dell'Area Economia, Bilancio, Tributi, e, in collegamento da remoto, il Revisore Unico dei Conti, dott. Giuseppe Saraceno.

Presa la parola, **il Sindaco**, dopo aver salutato tutti i presenti, sottolinea che la definizione agevolata applicata ai crediti degli enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) è stata fortemente voluta dall'ANCI. Ribadisce che il Regolamento approvato in precedenza riguardava la definizione agevolata dei tributi non ancora oggetto di cartelle di pagamento e ricorda che lo stesso prevede il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione per presentare l'istanza di adesione, ossia entro il 15 giugno 2026.

Il Sindaco ringrazia sentitamente i rappresentanti dell'ANCI per aver fatto pressione affinché la "rottamazione-quinques" fosse estesa anche ai crediti relativi all'entrate dell'Ente affidati all'ADER. In questo modo, i contribuenti che hanno ricevuto cartelle di pagamento o pignoramenti

avranno la possibilità di aderire alla definizione agevolata, sanando la loro posizione debitoria in un arco temporale previsto dalla legge, al netto di sanzioni e interessi. Questo, continua il Sindaco, rappresenta un grande vantaggio per l'Ente; ricorda infatti che il Comune di Sant'Angelo di Brolo presenta dei parametri di deficitarietà strutturale legati proprio alla mancata riscossione dei tributi, una criticità che può essere sanata principalmente attraverso lo strumento della rottamazione.

Evidenzia come il cittadino avrà così l'opportunità di mettersi in regola per quanto riguarda ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, ACQUA e TASI, definendo questa come un'occasione storica e auspicando un'adesione massiva.

Con riferimento ai tributi non ancora oggetto di cartelle, il cui termine ultimo per presentare l'istanza di adesione è – come detto – il 15 giugno, il Sindaco afferma con rammarico che le adesioni sono finora risultate minime e irrisorie. Lamenta, quindi, la mancanza di una risposta positiva da parte della cittadinanza, convinto che ciò sia dovuto a una non adeguata pubblicizzazione della misura e all'assenza di una forte campagna di sensibilizzazione. Ritiene infatti incredibile che il cittadino moroso, anche se in difficoltà economica, non approfitti della possibilità di spalmare il debito negli anni con rate bimestrali, una soluzione accessibile anche a chi possiede un reddito medio.

Il Sindaco ricorda che la mancata adesione alla definizione agevolata per i tributi non ancora iscritti a ruolo comporterà il loro successivo passaggio all'ADER; evidenzia che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione oggi adotta criteri molto severi e procederà immediatamente con le azioni esecutive, quali pignoramenti, fermi amministrativi e blocchi dei conti correnti.

A questo punto, ringrazia il Consiglio Comunale per aver permesso l'approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata, che consente il pagamento della sola sorte capitale e delle spese di notifica, escludendo totalmente interessi e sanzioni. Procede quindi alla lettura della proposta in oggetto, ribadendo l'enorme vantaggio per i contribuenti e invitando ogni singolo consigliere a fare un'opera di sensibilizzazione sul territorio per promuovere l'iniziativa.

Infine, proprio per ovviare alla scarsa adesione registrata alla definizione agevolata dei tributi non oggetto di cartelle e dare più tempo ai cittadini, il Sindaco propone di modificare in una prossima seduta consiliare il regolamento precedentemente approvato, differendo il termine per la

presentazione dell'istanza – attualmente in scadenza il 15 giugno (60 giorni dalla pubblicazione) – alla nuova data del 30 settembre.

Chiesta ed ottenuta la parola, **il Consigliere Siragusano**, dopo aver salutato tutti i presenti e ringraziato il Revisore dei conti per la chiarezza del parere reso, ricorda come il Consiglio Comunale si sia già espresso favorevolmente e all'unanimità sull'approvazione del regolamento per la definizione agevolata dei tributi, dando prova di grande compattezza e unità.

Evidenzia che questa opportunità offre un indubbio vantaggio bilaterale: da un lato permette ai cittadini di sanare le proprie morosità ottenendo un significativo risparmio, dall'altro consente all'Ente di incassare somme importanti. Afferma che il proprio gruppo consiliare si è già attivato per pubblicizzare la misura e condivide l'opinione del Sindaco sull'importanza strategica di un'opera di sensibilizzazione.

Pur prendendo atto del disinteresse mostrato finora da molti contribuenti per la definizione agevolata dei tributi non affidati all'ADER, il Consigliere dichiara di voler rimanere fiducioso, attribuendo la mancata adesione principalmente alla scarsa conoscenza del provvedimento. Per questo motivo, esprime il pieno favore del proprio gruppo verso la proposta di approvare una modifica al regolamento per prorogare il termine di scadenza per aderire, al 30 settembre, anche per allineare le scadenze con quelle della "rottamazione-quinquies" per i tributi locali affidati all'ADER; in questo modo, sottolinea, in futuro nessuno potrà eccepire di non essere stato informato.

Ribadisce che l'abbattimento totale di sanzioni e interessi non è una concessione di poco conto e che il dato esiguo sulle adesioni attuali impone una seria riflessione, giustificando ampiamente la proroga. Ritene inoltre fondamentale che, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, gli uffici comunali si attivino per informare direttamente i cittadini morosi, consentendo così a tutti di verificare la propria posizione e di ricordare eventuali pendenze residue con il Comune.

Nel richiamare il buon senso dei cittadini, il Consigliere ribadisce il proprio approccio positivo, auspicando che la mancata adesione sia stata solo una conseguenza della disinformazione e sperando che il differimento del termine porti a numeri molto più confortanti. Conclude il proprio intervento evidenziando che, una volta superata questa storica opportunità, non ve ne saranno altre.

Il Sindaco interviene brevemente, dichiarandosi pienamente d'accordo sul fatto che si tratti di un'occasione storica.

Il Consigliere Germanelli, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che, già in sede di approvazione del regolamento sulla definizione agevolata, aveva espresso forti perplessità riguardo alla mancata possibilità di applicare la "rottamazione-quinquies" ai tributi locali affidati all'ADER. Evidenzia come tali riserve fossero fondate, dato che successivamente il legislatore è intervenuto in sede di conversione con l'articolo 10-quinquies del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, concedendo formalmente tale facoltà.

Il Consigliere dichiara di condividere appieno le considerazioni espresse dal Sindaco e dal Consigliere Siragusano sulla necessità di avviare una capillare opera di sensibilizzazione della cittadinanza. A tal proposito, ritiene che questa attività informativa non debba gravare soltanto sull'Ente, ma debba vedere il coinvolgimento attivo anche dei patronati e delle organizzazioni sindacali del territorio, affinché informino tempestivamente i propri assistiti di questa importante opportunità.

A questo punto, il Consigliere Germanelli segnala quella che, a suo avviso, appare come una discrepanza tra i dati estratti dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ai carichi consegnati nel periodo 2000-2023 e le risultanze contabili delle somme accantonate dall'Ente nel FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità).»

Il Presidente del Consiglio, alle ore **19:30**, pone quindi a votazione, per alzata di mano, la sospensione della seduta al fine di verificare la correttezza dei suddetti importi.

Eseguita la votazione, per alzata di mano da **n. 9 (nove)** consiglieri presenti e votanti, **la sospensione è approvata all'unanimità.**

Alle ore 19:51, alla ripresa della seduta sono presenti **n. 9 (nove)** consiglieri: **Spinella, Palazzolo, Siragusano, Martella, Ioppolo, Prestipino, Germanelli, Cicirella (da remoto) e Ferraro.**

Il Presidente del Consiglio Comunale, stante la presenza del quorum prosegue la seduta.

Il Sindaco, presa la parola, spiega che gli importi inseriti nella proposta sono corretti e, per chiarirne la correttezza, dà lettura della relazione a firma della dott.ssa Amalia Amaina, Responsabile dell'Area Economia, Bilancio e Tributi; relazione che il Sindaco consegna al tavolo della presidenza affinché venga allegata al verbale della seduta quale sua parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Germanelli, presa la parola, ringrazia il Sindaco per i chiarimenti resi, evidenziando come la relazione dia piena contezza dei dati certificati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e delle relative risultanze contabili. Conferma, quindi, l'assenza di qualsivoglia errore nella proposta in esame e preannuncia il proprio voto favorevole.

Chiesta ed ottenuta la parola, **il Consigliere Laura Palazzolo**, dopo aver salutato tutti i presenti, ringrazia il Sindaco per aver dato lettura della relazione Economico –finanziaria sottoscritta dalla Responsabile dell'Area Economia Bilancio e Tributi, atto che ha fugato qualsiasi dubbio in merito agli importi indicati.

Afferma di non volersi dilungare sull'importanza della proposta in approvazione e ricorda come, già in sede di adozione del regolamento sulla definizione agevolata dei tributi non ancora oggetto di cartelle, fosse emersa la questione circa l'applicabilità della "rottamazione-quinquies" anche ai tributi locali affidati all'ADER. Evidenzia che, in sede di conversione del decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026 nella legge n. 88 del 22 Maggio 2026, ogni dubbio è stato sciolto, estendendo di fatto la rottamazione-quinquies a tutti i crediti relativi alle entrate dell'Ente contenuti in carichi affidati all'Agente della riscossione.

La Consiglieria ci tiene a chiarire che il Consiglio Comunale approva un'opportunità da offrire alla cittadinanza per sanare la situazione debitoria specificando che non si tratta di un automatismo o di un obbligo per l'Ente, bensì di una facoltà discrezionale. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha tuttavia ritenuto opportuno approvare tale misura come strumento concreto per agevolare i contribuenti nel pagamento dei tributi.

Ricorda inoltre che il Consiglio affronta la criticità legata a un elevato Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE); pertanto, la possibilità di riscuotere le somme insolute mediante la definizione agevolata permetterebbe non solo di ridurre l'accantonamento al FCDE, ma parallelamente di liberare risorse per offrire maggiori e migliori servizi ai cittadini.

Conclude ribadendo l'assoluta necessità di un'azione di sensibilizzazione che spinga i cittadini a pagare i tributi, elemento fondamentale per garantire il corretto funzionamento della macchina comunale, e confermando la piena disponibilità di tutti i consiglieri a fornire chiarimenti alla cittadinanza laddove la portata della misura non sia stata ancora pienamente percepita.

A questo punto il **Presidente del Consiglio Comunale**, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone a votazione per alzata di mano la proposta in oggetto.

Eseguita la votazione per alzata di mano da parte di **n. 9 (nove)** consiglieri presenti e votanti, **la proposta, viene approvata all'unanimità.**

Il Presidente del Consiglio Comunale, quindi, pone a votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Eseguita la votazione per alzata di mano da parte di **n. 9 (nove)** consiglieri presenti e votanti, **l'immediata eseguibilità della deliberazione viene approvata all'unanimità.**

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 7 dell'1/06/2026 dell'Area Economia Bilancio e Tributi ad oggetto: **APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88"**;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione ha espresso:

- il Responsabile dell'Area Economia Bilancio e Tributi, D.ssa Amalia Amaina, per la regolarità tecnica e contabile, parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dott. Giuseppe Saraceno;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1. Di approvare** la proposta in oggetto: **"APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88"**.
- 2. Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Sindaco, presa la parola, esprime un sentito ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale per la maturità e il grande senso di responsabilità dimostrati. Sottolinea che scegliere il bene del comune significa far comprendere che, se ognuno fa la propria parte e paga il dovuto, la qualità della vita migliora per tutti.

Ricorda poi che far parte di una comunità vuol dire ricevere servizi, ma significa anche dare. I diritti, infatti, non esistono senza i doveri: il dovere di proteggere l'ambiente, di curare la natura e di rispettare tutto ciò che è pubblico. Il Sindaco ribadisce quindi che il Comune è la casa di tutti i cittadini, e non di pochi.

Per questo motivo, in linea con quanto emerso in precedenza, auspica l'avvio tempestivo di una forte campagna di sensibilizzazione per aderire alla definizione agevolata, sfruttando al massimo questa opportunità anche attraverso la potenza dei canali social, così da raggiungere ogni singolo cittadino



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.F. 00108980830

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

AREA ECONOMIA BILANCIO TRIBUTI

Nr. Ord. della proposta 7/2026

Sant'Angelo di Brolo 01/06/2026

OGGETTO: Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

Premesso che

1. le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;
2. il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 10-quinquies consente ai comuni l'estensione della disciplina contenuta nei commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, alle proprie entrate, con le seguenti deroghe:

- a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre

2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:

- comma 82, il quale stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- comma 87, ove è previsto che: *“nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.*

L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”;

- comma 89, il quale stabilisce che: *“ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86”;*
- comma 90, dove si prevede che: *“le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”;*
- comma 91, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
- comma 93, il quale stabilisce che: *“il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:*
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;*
 - b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;*
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione”;*
- comma 94, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sopra citato;

- comma 95, ove si prevede che: *“la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:*
 - a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;*
 - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;*
 - c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”;*
- comma 96, il quale prevede che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;
- comma 98, che prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- commi 99 e 100, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;
- comma 101, ove si stabilisce che: *“a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che*

si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento”;

Evidenziato quindi che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell’Ente contenuti in carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- l’agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026;
- a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16 settembre 2026 ed il 31 ottobre 2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a titolo di interessi, inclusi quelli di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di aggio, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l’eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’aggio, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- la definizione agevolata riguarda anche debiti per i quali siano pendenti giudizi, indicati dal debitore nella dichiarazione di adesione, nella quale assume altresì l’impegno a rinunciare agli stessi, giudizi che sono oggetto di sospensione da parte del giudice, dietro presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o dell’unica rata delle somme dovute; i giudizi sono estinti, da parte del giudice, in seguito al pagamento della prima o dell’unica rata, dietro presentazione, da parte del debitore, dell’Agenzia delle entrate Riscossione o dell’ente impositore (in assenza della prima), della dichiarazione, della comunicazione con cui l’agente della riscossione comunica al debitore le somme dovute e la documentazione attestante il pagamento della prima o dell’unica rata;
- la presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta gli effetti evidenziati in precedenza, contenuti nell’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l’agente della riscossione deve comunicare al debitore che ha presentato la dichiarazione anzidetta l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, nonché delle singole rate, di importo non inferiore a € 100,00, con le relative scadenze;
- il pagamento delle somme dovute è effettuato dal debitore in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, ovvero in maniera rateale, in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, scadenti il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2027, con applicazione, a decorrere dal 1° febbraio 2027, degli interessi al tasso del 3% annuo;
- la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell’unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell’ultima rata di

quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; si applica la tolleranza di 5 giorni nei soli casi di tardivo pagamento dell'unica o dell'ultima rata, come previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; in questa ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della riscossione, per l'intero importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti;

Esaminate le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono i seguenti carichi residui non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, alla data del 29/05/2026

Anno di carico	Tributo	IMPORTO comprensivo di sanzioni ed interessi
dal 2000 al 2023	ICI	23.882,25
dal 2000 al 2023	IMU	648.561,26
dal 2000 al 2023	TARSU	228.325,99
dal 2000 al 2023	TARES	129.596,02
dal 2000 al 2023	TARI	622.532,39
dal 2000 al 2023	ACQUA	162.219,73
dal 2000 al 2023	TASI	35.515,85
	TOTALE	1.850.633,49

Tenuto conto che, a fronte dei predetti carichi, l'Ente risulta aver conservato nel rendiconto dell'anno 2024 i seguenti residui attivi, aggiornati alla data del 29/05/2026, a fronte dei quali risultano accantonate somme nel fondo crediti di dubbia esigibilità e stralciati dal conto del bilancio i seguenti importi, come segue:

Risultanze Agenzia Entrate-Riscossione			Risultanze contabili	
Anno di carico	Tributo	IMPORTO A comprensivo di sanzioni ed interessi	Residui attivi senza sanzioni ed interessi	anni
dal 2000 al 2023	ICI	23.882,25		
dal 2000 al 2023	IMU	648.561,26		
dal 2000 al 2023	TARSU	228.325,99	223.604,92	2014_2015
dal 2000 al 2023	TARES	129.596,02	184.510,85	2016
dal 2000 al 2023	TARI	622.532,39	249.250,23	2017
dal 2000 al 2023	ACQUA	162.219,73	82.210,78	2020
dal 2000 al 2023	TASI	35.515,85		
	TOTALE	1.850.633,49	739.576,78	

Tenuto altresì conto che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi

per i quali è stato effettuato il versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate;

Considerato inoltre che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

Considerato che l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'ente contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 (in G.U. 22/05/2026, n. 117);

Visto l'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale stabilisce che: *“i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet*

istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici";

Dato atto del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere con urgenza in merito;

VISTO il D.L.gs Nr. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
4. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Sant'Angelo di Brolo;
6. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 giugno 2026;
7. di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere alla sua pubblicazione ed al successivo invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

- *Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di I° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti Organi d'indirizzo politico", denominazione del singolo obbligo: "Delibere di Consiglio"*

IL PROPONENTE

Il Sindaco Dr. Francesco Paolo Cortolillo

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830

AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

In ordine alla deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità tecnica: **Favorevole**

Sant'Angelo di Brolo, li 01/06/2026

Il Responsabile dell'Area

ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI



(Lessa Amalia Amaina)

AMALIA AMAINA

01/06/2026 12:59:17 UTC+0200

Signed with  NamirialSign

Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto predisposta dall'area economia-bilancio-tributi, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità contabile : **Favorevole.**

Sant'Angelo di Brolo, li 01/06/2026

Il Responsabile dell'Area ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

(D.ssa Amalia Amaina)



AMALIA AMAINA
01/06/2026 12:57:57 UTC+0200

Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

IL REVISORE DEI CONTI

Parere n. 68 del 01/06/2026

Alla Dott.ssa Amalia Amaina

Responsabile Area Economia, Bilancio e Tributi

finanziaria@pec.comune.santangelodibrolo.me.it

e, p.c.

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

OGGETTO:

Parere dell'Organo di revisione sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2026 del 01/06/2026 avente ad oggetto:

"Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88".

IL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Saraceno, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Angelo di Brolo, nominato con deliberazione consiliare n. 7 del 07/03/2025, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

PREMESSO CHE

- è stata trasmessa allo scrivente Organo di revisione la Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2026 del 01/06/2026, predisposta

dall'Area Economia, Bilancio e Tributi, avente ad oggetto l'applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, come estesa agli enti territoriali dall'art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88;

- la proposta riguarda i debiti relativi alle entrate comunali, tributarie e non tributarie, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- l'istituto consente ai debitori di estinguere i carichi definibili mediante pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e notificazione della cartella di pagamento, con esclusione delle somme affidate a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente;

- per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi gli interessi di mora, la maggiorazione di cui all'art. 27, comma 6, della L. 689/1981 e le somme maturate a titolo di aggio, restando dovuta la sanzione principale;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42, 49, 147-bis, 153 e 239;

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del TUEL, in materia di pareri dell'Organo di revisione sulle proposte regolamentari e sugli atti riguardanti l'applicazione dei tributi locali;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare degli enti locali sulle proprie entrate;
- l'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88;
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con particolare riferimento all'art. 30 in materia di interessi di mora e agli artt. 28-ter e 48-bis richiamati dalla disciplina della definizione agevolata;
- il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, con particolare riferimento all'art. 17 in materia di aggio;
- la L. 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento all'art. 27, comma 6;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada;
- il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- la L.R. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modificazioni;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

ESAMINATA

la seguente documentazione trasmessa:

1. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2026 del 01/06/2026;
2. prospetto riepilogativo dei carichi residui non riscossi risultanti dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
3. prospetto di raffronto con i residui attivi conservati nel rendiconto 2024, aggiornati alla data del 29/05/2026;
4. parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economia, Bilancio e Tributi in data 01/06/2026;
5. parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economia, Bilancio e Tributi in data 01/06/2026;

RILEVATO CHE

- la proposta prevede che il Comune di Sant'Angelo di Brolo si avvalga della facoltà prevista dall'art. 10-quinquies del D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, estendendo la definizione agevolata ai debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente e comunicato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026, secondo le modalità rese disponibili dall'agente della riscossione;
- il provvedimento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici;
- l'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, a decorrere dal 15 settembre 2026, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- la dichiarazione di adesione da parte dei debitori dovrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, esclusivamente con modalità telematiche;
- il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con applicazione degli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- la definizione non produce effetti in caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate anche non consecutive, o dell'ultima rata, ferma la tolleranza di cinque giorni nei soli casi previsti dalla disciplina vigente;

RILEVATO INOLTRE CHE

dalla documentazione istruttoria trasmessa risultano esaminate le risultanze amministrative agli atti dell'Ufficio, rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dalle quali emergono carichi residui non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, alla data del 29/05/2026, per complessivi euro 1.850.633,49, comprensivi di sanzioni e interessi, così riepilogati:

- ICI: euro 23.882,25;
- IMU: euro 648.561,26;
- TARSU: euro 228.325,99;
- TARES: euro 129.596,02;
- TARI: euro 622.532,39;
- ACQUA: euro 162.219,73;
- TASI: euro 35.515,85.

Il totale dei predetti carichi residui non riscossi risulta pari a euro 1.850.633,49.

Dalla medesima documentazione risulta altresì che, a fronte dei predetti carichi, l'Ente ha conservato nel rendiconto dell'anno 2024 residui attivi, aggiornati alla data del 29/05/2026, senza sanzioni e interessi, per complessivi euro 739.576,78, riferiti alle seguenti annualità e tipologie di entrata:

- TARSU anni 2014-2015: euro 223.604,92;
- TARES anno 2016: euro 184.510,85;
- TARI anno 2017: euro 249.250,23;
- ACQUA anno 2020: euro 82.210,78.

Il totale dei residui attivi contabili così indicati risulta pari a euro 739.576,78.

Il Revisore prende atto che tali differenze sono coerenti con la diversa rappresentazione contabile dei carichi affidati rispetto ai residui attivi iscritti nel rendiconto, secondo il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

CONSIDERATO CHE

- l'adesione alla definizione agevolata costituisce esercizio di una facoltà normativa espressamente riconosciuta agli enti territoriali;
- la misura può favorire il recupero di crediti vetusti o di difficile esigibilità, con potenziali effetti positivi sulla riscossione in conto residui, sulla gestione di cassa e, nei limiti degli incassi effettivamente realizzati, sulla tenuta complessiva degli equilibri finanziari;
- l'effettivo beneficio finanziario per l'Ente non è automatico, ma dipende dalla concreta adesione dei debitori, dal pagamento delle somme dovute e dalle successive comunicazioni dell'agente della riscossione;
- l'adesione alla misura non comporta, di per sé, l'automatica eliminazione dei residui attivi ancora iscritti nel conto del bilancio;
- eventuali cancellazioni, riduzioni, rettifiche o discarichi contabili dovranno essere effettuati solo sulla base di idonea documentazione dell'agente della riscossione, delle adesioni perfezionate e dei pagamenti effettivamente intervenuti;
- gli effetti contabili dovranno essere rilevati secondo il D.Lgs. 118/2011 e il principio contabile applicato All. 4/2, con particolare attenzione alla corretta gestione dei residui attivi, del Fondo crediti di dubbia esigibilità, del risultato di amministrazione e degli equilibri di bilancio;

- la presenza di residui attivi già coperti da FCDE impone un monitoraggio specifico, al fine di evitare sovrastime degli effetti positivi sul risultato disponibile;

- per i carichi già stralciati dal conto del bilancio, eventuali incassi derivanti dalla definizione agevolata dovranno essere contabilizzati secondo i principi contabili vigenti, evitando duplicazioni o improprie ricostituzioni di residui non più presenti nelle scritture finanziarie;

VALUTATO CHE

- sotto il profilo della legittimità, la proposta risulta coerente con il quadro normativo vigente alla data odierna;

- sotto il profilo procedurale, la competenza consiliare risulta coerente con la natura dell'atto, incidente sulla disciplina delle entrate dell'Ente;

- sotto il profilo contabile, l'atto non determina immediati impegni di spesa, ma richiede successivo monitoraggio degli effetti su accertamenti, residui attivi, FCDE, risultato di amministrazione, patrimonio e cassa;

- la misura appare idonea a perseguire finalità di miglioramento della riscossione, riduzione del contenzioso e regolarizzazione di posizioni creditorie risalenti, fermo restando che gli effetti finanziari effettivi potranno essere rilevati solo a seguito delle adesioni perfezionate e dei relativi pagamenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, ESAMINATO, RILEVATO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2026 del 01/06/2026 avente ad oggetto:

“Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88”,

con le raccomandazioni operative di seguito riportate.

RACCOMANDA

1. di assicurare la tempestiva pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, quale condizione di efficacia del provvedimento secondo la disciplina speciale applicabile;
2. di trasmettere il provvedimento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine del 30 giugno 2026, con le modalità operative rese disponibili dall’agente della riscossione;
3. di trasmettere il provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici;
4. di conservare agli atti un prospetto analitico di raccordo tra carichi affidati, quota capitale, componenti accessorie (sanzioni, interessi, interessi di mora, aggio, spese), residui attivi ancora iscritti, residui stralciati, quota a FCDE, contenzioso, incassi da definizione e rettifiche contabili effettuate in sede di rendiconto;

5. di evitare la cancellazione anticipata di residui attivi o crediti patrimoniali in assenza di formale comunicazione dell'agente della riscossione e di adeguata evidenza contabile;

6. di monitorare gli effetti della definizione agevolata sugli equilibri di bilancio, sulla riscossione in conto residui, sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, sul risultato di amministrazione e sulla gestione di cassa;

7. di dare specifica evidenza, in sede di rendiconto e nelle successive verifiche sugli equilibri, degli effetti derivanti dalle adesioni perfezionate, distinguendo:

- incassi effettivi;
- quote scaricate;
- quote ancora iscritte a residuo;
- quote già stralciate dal conto del bilancio;
- eventuali effetti sul FCDE;

8. di prestare specifica attenzione alla corretta disciplina delle sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle relative al Codice della strada, per le quali la definizione agevolata non incide sulla sanzione principale, ma soltanto su interessi, maggiorazioni, interessi di mora e aggio;

9. di assicurare il coordinamento tra Area Economia, Bilancio e Tributi, ufficio tributi, eventuale concessionario o gestore delle entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di evitare duplicazioni, incoerenze o disallineamenti tra ruoli, residui, contenzioso e scritture contabili dell'Ente;

10. di sottoporre al Revisore, in sede di rendiconto e comunque in occasione delle verifiche sugli equilibri, il prospetto degli effetti contabili derivanti dalle adesioni perfezionate, con evidenza separata dei tributi interessati, delle annualità, degli incassi e delle eventuali rettifiche dei residui.

Sant'Angelo di Brolo, lì 01/06/2026

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Giuseppe Saraceno

giuseppe
saraceno
01.06.2026
14:45:29
GMT+02:00





COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA ECONOMIA BILANCIO TRIBUTI

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

DATO ATTO che

1. le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;
2. il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
3. con delibera di C.C. n. 17 del 09/04/2026 è stato approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1 commi 102-110, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)

Esaminate le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono i seguenti carichi residui non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, alla data del 29/05/2026

Anno di carico	Tributo	IMPORTO comprensivo di sanzioni ed interessi
dal 2000 al 2023	ICI	23.882,25
dal 2000 al 2023	IMU	648.561,26
dal 2000 al 2023	TARSU	228.325,99
dal 2000 al 2023	TARES	129.596,02
dal 2000 al 2023	TARI	622.532,39
dal 2000 al 2023	ACQUA	162.219,73
dal 2000 al 2023	TASI	35.515,85
	TOTALE	1.850.633,49

Esaminate le risultanze contabili a fronte dei predetti carichi, l'Ente risulta aver conservato nel rendiconto dell'anno 2024 i seguenti residui attivi per complessivi € 739.576,78, relativi ai ruoli inviati ad Agenzia entrate riscossione nel periodo dal 2020 al 2023 aggiornati alla data del 29/05/2026, come segue:

Tributo	Risultanze contabili	
	Residui attivi senza sanzioni ed interessi	anni
TARSU-TASI	223.604,92	2014_2015
TARES	184.510,85	2016
TARI	249.250,23	2017
ACQUA	82.210,78	2020
TOTALE	739.576,78	

Precisato che relativamente a:

1. ICI-IMU

fino al 2011 l'Ente ha inviato i ruoli relativi all'ICI, per i quali i residui carichi riportati nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate riscossione pari ad € 23.882,25 (comprensivi di sanzioni e interessi), si riferiscono a ruoli degli anni dal 2003 al 2011;

dal 2012 è subentrata l'IMU per i quali i residui carichi riportati nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate riscossione pari ad € 648.561,26 (comprensivi di sanzioni e interessi), si riferiscono a ruoli degli anni dal 2012 al 2017;

non ci sono residui in contabilità, in quanto la riscossione degli stessi è stata e verrà imputata nell'anno di competenza dell'effettiva riscossione come ici-imu anni pregressi.

2. TARSU-TASI TARES TARI

Relativamente alla TARSU-TASI-TARES TARI tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i ruoli si riferiscono ai periodi dal 2012 al 2017, per i quali i residui carichi riportati nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate riscossione pari ad € 1.015.970,25 (comprensivi di sanzioni e interessi), mentre i residui riportati in contabilità pari ad € 657.366,00 non

comprendono sanzioni ed interessi.

3. ACQUEDOTTO

Relativamente ai ruoli dell'acquedotto per i quali i residui carichi riportati nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate riscossione pari ad € 162.218,73 (comprensivi di sanzioni e interessi), mentre i residui riportati in contabilità pari ad € 82.210,78 non comprendono sanzioni ed interessi.

Pertanto l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione rappresenta uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

Tenuto altresì conto che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, si precisa che gli effetti sulla cassa si produrranno sul bilancio 2027, in quanto con l'adesione i primi pagamenti verranno effettuati il 31.01.2027 .

Sant'Angelo di Brolo, li 29/05/2026



Resp.area Economia-Bilancio-Tributi
(Dott.ssa Amalia Amaina)

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Dr. Michele Martella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
D.ssa Federica Spinella

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Il presente atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line del Comune dal _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Sant'Angelo di Brolo, li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ N. _____ e che contro di essa non sono stati prodotti a questo Ufficio rilievi o contestazioni.

Sant'Angelo di Brolo, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

X E' esecutiva dal 04/06/2026 perché dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ **decorso 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).**

Sant'Angelo di Brolo, li 08/06/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giuseppina Maria Cammareri